

N. 334/26 R.G. N.R.  
N. 626/26 R.G. Dib.



**IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**-sezione penale-**

**ORDINANZA ex art. 299 c.p.p.**

La Giudice, nella persona della Dott.ssa Chiara Cardinali,  
**visti** gli atti del procedimento a carico di FERRI Germano, nato il 01.04.1989,  
**premesse** che in data 25.01.2026 è stata pronunciata dal G.i.p. di Civitavecchia ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa con la prescrizione dell'applicazione del dispositivo di controllo elettronico;  
**vista** l'istanza già avanzata dai difensori all'udienza del 04.05.2026 con cui è stata chiesta la modifica della misura del divieto di avvicinamento con la rimozione del dispositivo di controllo elettronico o la sostituzione della misura con quella più gradata dell'obbligo di presentazione alla P.G., istanza basata sulla circostanza che il dispositivo di controllo elettronico avrebbe impedito o comunque reso più difficile per l'imputato svolgere la sua professione di medico, depositando documentazione a supporto;  
**rilevato** la persona offesa, costituita parte civile, aveva espresso parere favorevole alla rimozione del dispositivo di controllo elettronico già all'udienza del 04.05.2026, seppure contraria alla revoca della misura;  
**rilevato** che la suddetta istanza veniva rigettata giusta ordinanza del 07.05.2026 in quanto il processo si trovava ancora in una fase embrionale e la giudice non aveva a disposizione elementi per valutare la persistenza delle esigenze cautelari;  
**rilevato** che la suddetta istanza è stata reiterata all'udienza del 25.05.2026 (cfr. verbale di udienza) con deposito di ulteriore memoria a firma del Prof. Fineschi sulla salute psicofisica del Ferri intaccata dall'obbligo di indossare il dispositivo di controllo elettronico;  
**rilevato** che al termine dell'esame della persona offesa, costituita parte civile, la giudice ha interloquuto con quest'ultima, che ha confermato il consenso espresso alla revoca del dispositivo di controllo elettronico in quanto nel corso di questi mesi Ferri Germano ha rispettato il divieto di avvicinamento, aggiungendo che comunque i due non frequentano abitualmente gli stessi luoghi;  
**ritenuto** che ad ogni modo il decorso del tempo è elemento neutro ed il rispetto delle prescrizioni imposte doveroso e che **la misura cautelare in atto deve essere confermata costituendo presidio cautelare minimo rispetto ai fatti oggetto di contestazione, in quanto restano immutate le esigenze cautelari e ferme le valutazioni in punto di gravi indizi di colpevolezza;**

**relativamente all'istanza di rimozione del dispositivo di controllo elettronico:**

**letto** l'art. 282 ter c.p.p.;

**rilevato** che a seguito della modifica operata con legge 168/2023 l'applicazione del braccialetto elettronico è una prescrizione obbligatoria che deve essere sempre prevista a fronte dell'applicazione della misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282 ter c.p.p.: sul punto si veda la sentenza n. 42892/2024 secondo cui "in tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente.";

**rilevato** che, a fronte del dettato normativo, è irrilevante la circostanza che la persona offesa presti il consenso alla rimozione del dispositivo di controllo elettronico, trattandosi di prescrizione obbligatoria,

nella indisponibilità tanto delle parti che del giudice;

**letta, tuttavia**, la sentenza n. 173/2024 della Corte Costituzionale secondo cui se l'indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità. Per il divieto di avvicinamento, pertanto, si riproduce il modulo di rivalutazione delle esigenze cautelari individuato dalle Sezioni Unite n. 20769 del 2016 relativamente agli arresti domiciliari: “impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla.”.

**rilevato** che la difesa del Ferri ha depositato una memoria contenente segnalazione di malfunzionamento da parte del Ferri del dispositivo ed un'altra memoria relativa al perdurante pregiudizio formativo rispetto al percorso di specializzazione del Dott. Ferri; in particolare si evidenzia l'attestazione integrativa circa la mancata o significativamente ridotta possibilità di frequentare con regolarità e continuità attività professionalizzanti specialistiche presso la sala di chirurgia, sala di chirurgia vascolare, anche con utilizzo C-Arm, radiologia interventistica, emodinamica ed ogni ulteriore ambiente assistenziale od operatorio con impiego di apparecchiature radiogene proprio a causa del dispositivo elettronico di controllo (relazione a firma Prof.ssa Monica Rocco, Direttrice della Scuola di Anestesia e Rianimazione, e validata dalla firma del Prof. Roberto Alberto De Blasi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell'Università Sapienza di Roma);

**rilevato** che il P.M., pur esprimendo parere negativo alla revoca della misura, persistendo tuttora le esigenze cautelari, tuttavia, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità da valorizzarsi a fronte di difficoltà tecniche o operative, ha espresso parere favorevole al mantenimento della misura cautelare in atto con revoca del dispositivo di controllo elettronico (parere trasmesso in data 27.05.2026), osservando tra l'altro che l'eventuale sostituzione della misura con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. è inidonea a tutelare la persona offesa in casi di violenza di genere;

**rilevato** che a mente dell'art. 282 ter c.p.p. e come anche ribadito dalla Corte Costituzionale è l'autorità delegata a dover accertare la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo e che tale accertamento sia indispensabile ai fini del decidere, visto che il giudice non ha discrezionalità sul punto; posto che solo una volta accertata la non fattibilità tecnica dell'applicazione del dispositivo di controllo elettronico, il giudice può operare valutazioni sul caso concreto, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari;

**ritenuto** dunque necessario, ai fini del decidere, la suddetta verifica da parte dell'autorità delegata all'esecuzione della misura, si evidenzia che la scrivente ha delegato, in data 30.05.2026, il Commissariato P.S. di Civitavecchia di “effettuare un riscontro su quanto osservato dalla difesa Ferri circa la compatibilità tecnica e operativa del dispositivo di controllo elettronico con le apparecchiature ospedaliere, in particolare quelle radiogene, e con la presenza presso sale come quelle di chirurgia o radiologia, appurando eventuali interferenze con i sistemi telematici ed informatici ospedalieri, anche attraverso interlocuzione con la casa produttrice del dispositivo di controllo applicato al Ferri”;

**rilevato** che gli esiti della delega sono pervenuti in data 03.06.2026: il Commissariato Distaccato di P.S. Civitavecchia ha rappresentato di aver immediatamente richiesto al gestore proprietario Fastweb l'accertamento sulla compatibilità del dispositivo elettronico di controllo in presenza di apparecchiature ospedaliere, in particolare radiogene e presso sale come quelle di chirurgia o radiologia e che il stesso gestore, con nota PEC ha risposto che “non è possibile effettuare esami radiologici in presenza del braccialetto” e “limitatamente alla corretta erogazione del servizio dal punto di vista tecnico, non si assicura la compatibilità con esami clinici strumentali”;

**ritenuto** che quanto evidenziato dal gestore Fastweb valga *a fortiori* per un dottore che, per esigenze lavorative, entra costantemente in contatto con apparecchiature radiogene e con le apparecchiature impiegate per esami clinici strumentali, a conferma di quanto emerge nella relazione a firma Prof.ssa Monica Rocco, Direttrice della Scuola di Anestesia e Rianimazione, e validata dalla firma del Prof. Roberto Alberto De Blasi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell'Università Sapienza di Roma;

**ritenuto**, dunque, che a fronte dell'infattibilità tecnica della prescrizione del dispositivo di controllo elettronico, il giudice, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale sopra richiamata, deve valutare le circostanze del caso concreto, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

**tenuto conto** che il fatto oggetto di contestazione è un episodio isolato e che l'imputato in questi mesi non ha violato la misura né ha tentato di aver contatti con la persona offesa e che quest'ultima ha dichiarato di acconsentire alla rimozione del dispositivo, circostanza che è irrilevante da un punto di vista giuridico, ma valorizzabile in concreto, anche in considerazioni del fatto che gli stessi risiedono in Comuni diversi;

**ritenuto**, d'altra parte, né di sostituire la misura in atto con quello del divieto di dimora né di sostituire la misura in essere con quella dell'obbligo di P.G., attesa l'ineffettività di tali misure nell'ottica della tutela della persona offesa;

**ritenuto, in conclusione**, che le esigenze di cautela, allo stato, possano essere comunque adeguatamente salvaguardate mantenendo la misura in essere anche a prescindere dall'applicazione del dispositivo di controllo elettronico, vista l'incompatibilità tecnica dello stesso con l'attività lavorativa dell'imputato, medico specializzando, nell'ottica di un bilanciamento tra le preminenti esigenze di tutela della persona offesa, la restrizione della libertà personale dell'imputato e la necessità di garantire diritti fondamentali, quali quello all'istruzione e al lavoro; con l'ammonimento che, ogni eventuale violazione della misura in essere potrà comportare applicazione di una misura più gravosa;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 282 ter c.p.p.**

**Revoca** l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico.

**Rigetta** le ulteriori richieste e, per l'effetto, conferma nel resto la misura in essere.

**Manda** alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Civitavecchia, 05.06.2026

**La Giudice**  
**Dott.ssa Chiara Cardinali**